

Adunanza del 22 settembre 1915

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; il Consigliere Verardo, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione. Assente giustificato il Consigliere Beneduce.

1. Sinistro D'Imperio.

Il Direttore Generale dopo aver ricordato la deliberazione 17 agosto u. s. con la quale il Comitato Permanente, sentita la sua relazione sulle circostanze del sinistro D'Imperio, accertate da una inchiesta affidata all'Ispettore cav. Gentile, fu d'avviso che convenisse dare incarico allo Ispettore medesimo di completare la sua inchiesta con una istruzione supplementare - da lettura della seguente relazione del Capo dell'Ufficio VIII, nella quale sono riassunte le risultanze della nuova inchiesta, condotta molto diligentemente ed abilmente dallo Ispettore Gentile, ed espone le considerazioni per le quali, a suo avviso, sa-

drj



sarrebbe consigliabile la contestazione del sinistro:

a) Inamnesi familiare.

D'Imperio Filomena (sorella), D'Imperio Gaetano (fratello) e D'Imperio Francesco fu Cataldo (nipote) furono affetti da tubercolosi e fu curati dal Dott. Tommaso Scaporali, il quale sotto le pressanti richieste del Gentile lo attesta per iscritto. (Doc. All. 12).

Le schede necroscopiche del D'Imperio Cataldo fu Francesco e del D'Imperio Francesco fu Cataldo (alleg. 9 e 10) attestano che il primo morì da bronco polmonite cronica e il secondo di sincope da bronco polmonite cronica con seni fistolosi.

La esplicita dichiarazione del Dott. Scaporali e le due schede necroscopiche (pure nella loro forma larvata) non lasciano dunque alcun dubbio; provano che la tubercolosi mietera largamente nella famiglia D'Imperio.

Le l'assicurato nelle sue dichiarazioni, ammetteva semplicemente la morte per polmonite di un fratello di 38 anni (il Cataldo) e quella di una sorella, a 25 anni per parto (Filomena, tubercolotica morta con episodio terminale di emolisi come risulta dall'inchiesta fatta antecedentemente da R.R. G.C.). Dell'altro fratello Fran-

isco probabilmente anch'egli tubercolotico e morto di tale malattia nulla.

È ammissibile che il Giuseppe D'Imperio, mentre tutto il paese sapeva, mentre egli stesso era malato, come vedremo, di tubercolosi, potesse ignorare tali fatti? È ammissibile la buona fede sua?

b) Antecedenti di salute dell'assicurato.

L'assicurato, nelle sue dichiarazioni, attesta del suo buono stato di salute - nega, come vedremo, di aver sofferto malattie degne di nota, all'infuori di una operazione di pietra in vescica, all'età di 2 anni - e dichiara infine (si badi), di non avere mai avuto bisogno di consultare per sé il medico di famiglia dott. Petrixelli Giuseppe.

dy

Vediamo ora la documentazione.

Il Sig. Anelli Francesco (il tecnico indicato già dai R. R. S. C.) attualmente Comandante delle Guardie Laziarie di Corato, rilascia una dichiarazione (all. 11) in cui è detto "circa 12 anni or sono facevo le pratiche nella farmacia del sig. Anelli Giuseppe fu Luigi, come assistente farmacista, ed ebbi occasione di spedire medicinali per

ben diverse volte al sig. D'Imperio Giuseppe fu Francesco, medicinali che servono per curare la tubercolosi, come pure posso assicurare che da quell'epoca sino che cessò di vivere era sempre malaticcio, e quando avvenne la morte nel paese si diceva che il D'Imperio morì per la tubercolosi..

Il Sig. Anelli ha soggiunto, senza esitazione, essere egli pronto a testimoniare in tal senso, in presenza del Magistrato.

Punque Giuseppe d'Imperio si curava per tubercolosi sino da 12 anni or sono: ed è logico supporre che tali cure fossero consigliate da un medico. - Andiamo avanti.

Il Dott. Petrixelli, medico di famiglia (dopo il Dott. Caporale) di cui già conosciamo una prima, fu vero, un po' sibillina dichiarazione, esce ora dal riserbo e dalla ambiguità e rilascia una dichiarazione di tale importanza che da sola basterebbe a provare la falsità delle dichiarazioni rese dal D'Imperio (all. 13.).

Con tale dichiarazione il Dott. Petrixelli conferma quanto verbalmente prima aveva detto al Gentile: e cioè che nel 1912 egli curò, per sue prescrizioni nonchè per quelle di altri, Prof. Pansini, Della Vedova ecc., il D'Imperio

con preparati, che già conosciamo, usati uniu-
 mente per tubercolotici, e conferma altresì che
 negli ultimi mesi di cura prestata al
 D'Imperio gli capito ha mai un'analisi
 dell'espettorato, di epoca anteriore, s'imbagli
 del 1912, da cui ebbe la conferma del
 suo continuo sospetto, circa la reale presen-
 za del bacillo di Koch.

Il Dott. Petruzzelli si dice pronto a con-
 firmare tutto ciò dinanzi al Magistrato.

Il Prof. Pansini invece, si rifiutò di conce-
 dere dichiarazioni scritte: una ne rilasciò (all. 14)
 ma solo per spiegare le ragioni di un tale
 rifiuto.

Drj

Pero condotto di poi abilmente sul discorso
 dall'Ispettore Gentile, verbalmente ammise
 che il D'Imperio era un tubercolotico
 più volte colpito da emottisi; che egli lo visitò
 ripetutamente e che nel 1912 ne fece fare l'ex-
 aminatione degli espettorati, ove si rinvenne il bacillo
 di Koch.

Se il Prof. Pansini conchiuse, dicendo che
 se a nessun privato crederasi in dovere di
 rilasciare certificati, senza dubbio, sentirebbe
 la coscienza di confermare il già detto da



balneari al Magistrato, ove ne fosse richiesto.

Quinti i risultati dell'inchiesta Gentile.

Se il Magistrato sollecite dalle risultanze dell'inchiesta norme logiche e obiettive conseguenze, e se le dichiarazioni allegate al rapporto dell'Ispettore Gentile, fossero seguite dalle testimonianze concordi e schiaccianti per parte di chi si rilascia e completate da quella del Prof. Passini e di altri, non è dubbio che una contestazione giudiziarica riuscirebbe sicuramente e completamente vittoriosa per l'Istituto.

Ma vogliamo o dobbiamo essere più che obiettivi; pessimisti.

Ammettiamo che il Magistrato poco o nessun conto voglia fare delle risultanze che si attingono ai precedenti anamnestici familiari del defunto o che almeno, escluda a tal riguardo la malafede dell'assicurato, allegandone l'ignoranza sua, frutto delle solite pittoresche menzogne, sulle sue cause di morte dei suoi consanguinei.

Ammettiamo ancora che, all'atto pratico, il prof. Passini si rifiuti di rispondere al Magistrato, che il dott. Petruzzelli sia colto da qualche amnesia o tentenna e riduca l'im-

portanza delle sue dichiarazioni e soprattutto non ricordi il famoso rinviiamento dell'analisi degli espettorati (che sarebbe di per se decisivo) o non ne ricordi bene la data. Ammettiamo che il Sig. Annelli, anche egli attenui quanto dichiaro per iscritto; e ammettiamo infine che il Magistrato sia animato da ogni buon volere di escludere la mala fede del D'Imperio e sia sofisticò e difficilissimo in materia di prova e impresti al d'Imperio tale ottusità di mente e tale ignoranza da ammettere che egli non sapesse di essere un tubercolotico.

W

Ammettiamo tutto questo. Non per ciò a modesto parere dello scrivente, dovrebbe concludersi per un probabile esito sfavorevole per l'Inteso.

Perché questi fatti almeno non si possano negare offerta palese e perciò inammissibile alla verità e alla logica?

Che il D'Imperio si curava già da parecchi anni prima di stipulare la polizza di assicurazione e non per malattie di poco conto. Che proprio contrariamente al quan-



to essere) esso si valse, almeno nel 1912, del Dott. Petruzzelli, medico di famiglia; e che si valse inoltre dell'opera di un Pansini e un Della Vedova se non di altri. Almeno questi fatti che risultano da chiare e autentiche certificazioni scritte i signori che le rilasciarono non potranno dinanzi al Magistrato, negare senza esporsi a pericolose conseguenze.

Le allora dovrà conchiudersi che il D'Imperio (che già sottacque di essere stato curato dal Dott. Caporale nel 1905 per grave emorragia intestinale) fu veramente afflitto da malattie (se anche egli non conosce in esse la tubercolosi) di tale importanza, da sentire il bisogno di ricorrere, reiteratamente non ad uno ma a più medici (e che medici!) e che non è assolutamente ammissibile che egli in buona fede, ne sottacesse, anzi le negasse ad dirittura, ritenendo le malattie non degne di nota, e che pur in buona fede potesse dichiarare di non essere mai, per se ricorso all'opera di un medico di famiglia.

Conchiudo perciò, che, a mio parere, una contestazione si presenta consigliabile, inquanto che l'Istituto si trova in possesso, pure della

ipotesi più pessimistica, di un buon materiale probatorio, fu dimostrata la malafede dello assicurato quando rese le dichiarazioni che formarono la base del contratto di poi stipulato.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del Direttore Generale, delibera la contestazione del sinistro D'Imperio.

2. Provvigione d'incasso alle Ricevitorie postali situate in capo luoghi di mandamento.

Arg

Il Direttore Generale riferisce che, in seguito alle vive premure fatte da molte agenzie generali per ottenere che nei comuni dove l'Agente locale è stato richiamato sotto le armi, le riscossioni dei premi di assicurazione possano essere eseguite a mezzo delle Ricevitorie postali, egli si rivolse al Ministero delle Poste chiedendo in via di eccezione, e per solo periodo della guerra, tale facilitazione.

Il Ministero stesso rispose però negativamente, sostenendo l'impossibilità di sovraccaricare gli Uffici

postali di qualche importanza, di nuove mansioni.

Poiché la lettera del Ministero parlava fra l'altro di Uffici postali principali, retti cioè da impiegati di ruolo, ai quali non si era per nulla alluso, la Direzione Generale, con nota del 12 luglio u. s., ha replicato, insistendo nella sua richiesta e trasmettendo un elenco delle Ricevitorie postali che avrebbero dovuto fino a tale giorno, essere autorizzate alla riscossione dei premi in esenzione da spesa.

Solo dopo diverse conferenze avute coi capi degli uffici competenti, si è potuto ottenere dal Ministero delle Poste e dei Telegrafi una risposta affermativa, colla quale in massima esso consente che il detto servizio di riscossione dei premi sia circuito, durante il periodo della guerra, anche dalle Ricevitorie Postali delle località site in capo luogo di mandamento.

Il Ministero stesso ha espresso però il desiderio che, date le necessità del momento, sia assegnato ai Ricevitori, i quali sono pagati in ragione delle operazioni eseguite, un qualche compenso per la nuova opera ad essi richiesta e la cui spesa dovrebbe essere sostenuta dall'Istituto nella misura e sotto la forma più confacente allo

scopo.

Non stando le cose, poiché prume all'Istituto di ottenere la facilitazione in parola la quale, stando alla succitata lettera, sarebbe senza limitazione di Uffici (esclusi solo quelli retti da impiegati di ruolo), il Direttore Generale è di parere che alle Ricevitorie postali sedi di mandamento potrebbe essere accordata sui premi effettivamente incassati, una provvigione di L. 0.80 per ogni 100 lire, da trattenersi di volta in volta sulla somma riscossa.

Detta provvigione rappresenterebbe qualche cosa di meno di quella accordata alle Agenzie locali, la quale è normalmente dell'1%, e non eccederebbe fino a L. 100, la tassa ordinaria di taglia, di modo che le Agenzie Generali hanno convenienza di valersi dei Ricevitori Postali, piuttosto che di un estraneo, per la riscossione dei premi.

Ad

Non per un premio di 50 lire l'Agenzia Generale accorderebbe al Ricevitore 40 centesimi di provvigione; per uno di L. 200, L. 1.60, mentre che nel primo caso l'Agente stesso percepisce dall'Istituto Nazionale L. 1.- e nel secondo caso L. 4.-

Il Direttore Generale ritiene pertanto che

l'assegnazione di queste provvigioni, mentre sarebbe favorevolmente accolta dagli Agenti Generali dell'Istituto, incontrerebbe anche l'approvazione del Ministero delle Poste e dei suoi Ricevitori.

Dovrebbe pur rimanere inteso:

- 1°) che tale provvigione d'incasso dovrebbe far carico esclusivamente sugli Agenti Generali;
- 2°) che nessun altro compenso dovrebbe essere accordato alla Amministrazione delle Poste, sia pure sotto forma di tassa, per le riscossioni della specie e per la trasmissione delle relative somme;
- 3°) che il detto servizio dovrebbe continuare ad essere completamente gratuito per parte delle Ricevitorie situate in località non capoluogo di mandamento.

E poiché questa disparità di trattamento potrebbe essere cagione di malumori fra Ricevitori compensati e non compensati, occorrerebbe che la partecipazione dell'accordata provvigione d'incasso fosse data dal Ministero delle Poste direttamente all'interessato, caso per caso, senza rendere pubblica la cosa con una inserzione sul bollettino ufficiale del Ministero stesso.

Il Comitato, sentite le comunicazioni del direttore Generale, delibera di proporre al Con-

siglio di Amministrazione l'assegnazione, a favore delle Revisorie Postali sedi di Mandamento, della provvigione di L. 0.80 per ogni 100 lire di premi incassate, alle condizioni e con le modalita indicate dal Direttore Generale.

3. Richieste di sospensione di pagamento dei premi mensili da parte di assicurati dell'Istituto, già soci della Cassa di Torino.

Il Direttore Generale riferisce che di frequente Agenti ed assicurati si rivolgono alla Direzione Generale dell'Istituto per ottenere l'autorizzazio, ne a sospendere il pagamento dei premi mensili, durante la permanenza sotto le armi in servizio di guerra, richiedendo pure, che i contratti mantengano la loro piena validita durante la sospensione dei pagamenti dei premi, e che successivamente possano essere pagati i premi arretrati.

Dir

Le domande degli ex soci della Cassa di Torino sono piu insistenti, forse, di quelle di altre categorie di assicurati dell'Istituto,



sia perché derivano da consuetudini praticate dalla disciolta tontinaria torinese, sia perché, dopo oltre due anni e mezzo dalla sottoscrizione dei primi contratti speciali, finora questi non sono stati completamente perfezionati con la emissione delle polizze, a causa della indeterminata natura dei premi unici.

Invero, lo statuto della Cassa di Torino considerava il caso di soci chiamati in servizio militare, che erano autorizzati a sospendere il pagamento dei premi mensili. Eguale concessione straordinaria fu fatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, in occasione del terremoto di Messina e della guerra Italo-Turca. Siffatte concessioni si spiegavano nella forma tontinaria di quella società, perché riusciva odioso il mantenere senza attenuazioni le prescrizioni rigorose comminanti la decadenza, e anche perché le concessioni di sospensione del pagamento dei premi non turbavano le basi della Società e danno degli altri soci; che anzi si può osservare che dalla sospensione stessa (dalla quale gli interessati non riletavano il danno, quantunque fosse minore della decadenza) derivava un altro beneficio tontinario alla massa

dei soci, poiché le associazioni sospese venivano prolungate di tempo uguale al periodo di sospensione, prima di essere accolte fra i gruppi partecipanti alle ripartizioni tontinarie. Nei riguardi poi dei soci trasferiti all'Istituto esistono i precedenti che seguono.

Il Regio Commissario in data 2 settembre 1913 richiese alla Direzione Generale dell'Istituto che fosse concessa agli assicurati la proroga dell'applicazione delle condizioni 7 e 9 di polizza, comminanti la riduzione di ufficio delle somme assicurate, in seguito a sospensione dei pagamenti dei premi mensili per 6 mesi o più, fino al perfezionamento dei contratti, cioè fino alla emissione delle polizze stesse. Caf
 Il Regio Commissario informò gli Agenti con circolare in data 4 settembre 1913.

In seguito, scoppiata la guerra europea, il Regio Commissario con lettera del 13 agosto 1914 richiese se ulteriori concessioni per sospensione di pagamento dei premi sarebbero state autorizzate dall'Istituto.

La Direzione Generale rispose, in data 21 agosto, che non solo non ritenesse opportuno pruden-

-46-

misure speciali per gli assicurati ex Soci della
bassa di Torino, ma ebbe premura di pre-
senire il R. Commissario che neppure le concessio-
ni precedenti, circa la non applicazione delle con-
dizioni 7 e 9 di polizza, sarebbe stato possibile
mantenere.

Si aggiungeva che non appena si fosse
iniziato il servizio d'incasso in dipendenza
diretta dell'Istituto, con la emissione dei li-
bretti quietanze, sarebbe dato pieno rigore alle condi-
zioni 7 e 9 di polizza, sembrando impossibile con-
cedere ulteriore tolleranza, in considerazione del
ritardo della emissione delle polizze, dopo due
anni dalla sottoscrizione dei contratti, special-
mente per quelli a termine fisso, per i quali,
scaduto il periodo di carenza, essi avrebbero
acquisito piena validità in caso di sinistri.

E in dipendenza di queste comunicazioni, la Dire-
zione Generale, infatti, ha dato disposizioni,
affinche fossero limitate le precedenti concessioni
fatte agli assicurati che si mantenevano in arre-
trato di pagamento di premi da 6 mesi o più.

Le istruzioni suddette (circolare N° 1) hanno
prescritto norme di ulteriore tolleranza per i con-
tratti a capitale differito, fino alla emissione delle

polizze, ma per quelli a termine fisso si è disposto che sia dato atto agli assicurati della riduzione delle polizze, quando, nell'atto di sostituire i libretti quietanze della Cassa di ciolta con quelli dell'Istituto, gli assicurati risultino in arretrato di 6 o più premi mensili, se essi non abbiano pagato tanti premi quanti sono sufficienti per rimettere in pieno vigore la polizza.

Tuttavia, con opportune deroghe alle suddette istruzioni, spesso si fa luogo a riattivazione di contratti a termine fisso, con cui si concede tolleranza, richiedendo certificati medici di buona salute agli assicurati.

Drj

Finora, dei 185 mila assicurati, solo 110 mila hanno consegnato i libretti vecchi della Cassa di ciolta e circa 106 mila di essi hanno ritirato i nuovi libretti, poiché i quietanzamenti dei premi erano conformi alle condizioni di polizza: 4000 assicurati, invece, hanno dichiarato definitivamente di non voler continuare il pagamento dei premi mensili, e per essi, a suo tempo, saranno emesse polizze ridotte in proporzione dei premi unici e dei premi men-

soli pagati. Restano, però, ancora a compiersi le operazioni per il ritiro di altri 75 mila libretti, e certo fra questi sarà accertato un maggior numero di polizze ridotte.

In relazione a queste circostanze di fatto, dalle quali appare quanto anormale sia per l'Istituto la esistenza di ben 185 mila contratti, i quali sono stati riconosciuti solidi in gran parte dal 1° gennaio 1913 o dai mesi successivi di sottoscrizione (e pure per essi non è possibile ancora procedere alle operazioni definitive di perfezionamento con la emissione delle polizze), non è dubbio che con concessioni eccezionali era opportuno procedere. Ma si potrebbe consentire una maggiore tolleranza nel presente momento in dipendenza della guerra mondiale?

Per i contratti a capitale differito le concessioni sono sufficienti fino alla emissione delle polizze, essendo stata lasciata agli assicurati facoltà di riattivare i contratti anche se in arretrato da più di 6 mesi.

Per i contratti a termine fissa, qualsiasi ulteriore concessione riuscirebbe onerosa all'Istituto, poiché è scaduto per la maggior parte

dei contratti: il periodo di carenza, e evidente la grande differenza di rischi fra le polizze ridotte e le polizze pienamente in efficienza.

In conclusione al Direttore Generale sembra opportuno, di fronte alle domande degli assicurati, mantenere le prescrizioni già in uso, facendo notare agli interessati la equità della operazione di riduzione prescritta, ed eventualmente prendere più tardi in benevola considerazione le domande di quegli assicurati che, finita la guerra vorranno riattivare completamente i contratti a termine fisso richiedendo certificati di buona salute.

Am

Qualche concessione a favore dei richiamati in servizio di guerra, allora potrà essere esaminata, cioè l'esonero dal pagamento delle multe per la mensilità di premi arretrati.

Il Comitato, accogliendo le conclusioni del Direttore Generale, è d' avviso che debbano essere mantenute le prescrizioni vigenti, salvo consentirne caso per caso qualche esonero di multe.



4. - Cessione del 40% di rischi assun- ti da compagnie autorizzate.

Sentita la relazione del Direttore Generale, il Comitato Permanente, per delegazione fattagli dal Consiglio di Amministrazione, nella adunanza del 22 settembre, delibera il rifiuto della cessione del 40% dei rischi seguenti, assunti da Compagnie autorizzate, che esso giudica assunti senza sufficienti cautele:

1° Compagnia "Adriatica"

Assicurato: Conto Emilio di anni 29

Capitale della Compagnia: L. 20.000

Quota parte dell'Istituto: " 8.000

Categoria: Effetti Multipli durata 25 anni

Parere del Consulente medico dell'Istituto: tra buono e mediocre.

Conclusioni dell'ufficio III: Questa polizza fa parte di quelle che portano una numerazione nuova, assegnata dalla rappresentanza di Milano e per le quali fu anche richiamata l'attenzione dell'On. Ministero di Agricoltura.

Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che essa include la garanzia del rischio di guerra purché

in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi.
 (che si dovrebbe credere non avvenuta nel confronto
 dell'assicurato) ma coll'addizionale del 2°o del
 capitale). Sicché se l'assicurato fosse chiamato
 alle armi fra 5 mesi l'Istituto si troverebbe
 esposto ad solo soprappremio del 2 per mille.

2° Compagnia: "Generali".

Assicurato: Reara Giulio di anni 25

Capitale della Compagnia L. 15.000

Quota parte Istituto: " 6.000

Categoria: Mista con invalidità durata anni 24

Tavola del Consulente medico: Accettabile

ds

Conclusioni dell'ufficio III: Dal lato sanita-
 rio il rischio sarebbe accettabile. E' però da ul-
 timate che l'assicurato fa servizio sotto le armi in
 qualità di Ufficiale di Artiglieria della Milizia
 Territoriale, per la quale la polizza consen-
 te la copertura gratuita del rischio di guerra
 limitatamente a L. 10.000.

Questa polizza fu sospesa nella riunione
 della precedente seduta in attesa delle delibera-
 zioni che l'On. Comitato ha ora prese nel
 senso di applicare un soprappremio per gli appar-
 tenenti alla Milizia Territoriale. Si ritiene che il

rischio sia da rifiutare.

3°) Compagnia: Generali.

Assicurato: Simonetti Simone di anni 42.

Capitale della Compagnia L. 40.000. L. 40.000.

Quota parte Istituto . 10.000. . 10.000.

Categoria: (Forma Speciale) 1/2 Vita Intera p.t. - 1/2 Com
mine Fisso. Durata 18 anni.

Parere del Consulente medico dell'Istituto: Medico

Conclusioni dell'ufficio III: Padre morto a 58
anni, di apoplessia. Madre di anni 69 vivente
e sana. Due fratelli di anni 32 e 36, e due
sorelle di anni 40 e 44, viventi ed in buono
stato di salute. L'assicurato è grasso. Data il
precedente paterno e l'attuale pinguedine dell'assicura-
to si propende per il rifiuto.

(1)

5°) Compagnia "Adriatica".

Assicurato: Casalis Giovanni di anni 51

Capitale della Compagnia L. 30.000.

Quota parte Istituto: . 12.000.

Categoria: Vita Intera premi vitalizi

Parere del Consulente medico: Per assicurazione
precedente rifiuto.

Conclusioni dell'ufficio III: L'Istituto ha pua

dentemente rifiutata una polizza del Sig. Casalis Giovanni per lire 10.000. - di categoria Vita Intera premi vitalizi, trasmessaci dalle "Generali".

La Compagnia "Adriatica", si sottopone ora in cessione sulla testa dello stesso assicurato, un'altra polizza pure di categoria Vita Intera a premi vitalizi che per coerenza si ritiene sia da rifiutare.

6.) Compagnia "Generali"

Assicurato	età	Capitale della Compagnia	Quota Istituto	Categoria	Durata	Parere del Consulente Medico dell'Istituto
Federici Giuseppe	43	10.000	4.000	Mista	25	-
Pontecorvo Giuseppe	43	5.000	2.000	Vita Intera	-	Quasi buono accettabile
Guarnieri Guido	29	40.000	16.000	Effetti Montepiù	31	Accettabile
Picidelli Angelo	41	10.000	4.000	Termini fisso	19	"
Horn Arrigo	35	25.000	10.000	Mista	20	"
Angelini Fernando	34	5.000	2.000	Termini fisso	20	Quasi buono accettabile
Marrocchi Oreste	35	15.000	6.000	Mista p. a.	20	Mediore accettabile data la forma d'assicurazione e il differenziale
Belli Francesco	37	10.000	4.000	"	20	Accettabile
Bruno Venzi Attilio	34	10.000	4.000	Termini fisso	20	"
Ferrero Costantino	38	10.000	4.000	Vita I. p. t.	20	"
Crento Sante	35	10.000	4.000	Effetti multipli	25	"
Vegidi Odoardo	29	5.000	2.000	"	20	"

Di Fidio Angelo Gaverio	29	5.000	2.000	Effetti multipli	20	-
Geronzi Paolo	32	5.000	2.000	" "	25	-
Montagna Giuseppe	43	5.000	2.000	Meista p.d.	18	-
Pisegni Amedeo	34	5.000	2.000	Effetti multipli	20	-
Meatassi Eugenio	29	10.000	4.000	" "	25	-
Carilli Nicola	44	10.000	4.000	" "	25	-
Donaudy Ugo	27	10.000	4.000	" "	20	-
Airaldi Luigi Emanuel	33	2.000	800	Meista	20	Accettabile
Carrani Giovanni	30	10.000	4.000	Meista p.d.	20	rischio medio-basso
Migliarada Gius.	37	5.000	2.000	Effetti Multipli	25	Accettabile
Secconi Ettore	30	10.000	4.000	Meista p.d.	25	"

Dal lato Sanitario il rischio sarebbe accettabile.

Vi prego da avvertire che i predetti assicurati appartengono alla Milizia Territoriale per la quale la Compagnia, a norma del 1° capoverso dell'art. 16 dei patti contrattuali qui trascritto: "L'assicurazione conserva la sua piena validità senza alcun corrispettivo speciale, se l'assicurato quale appartenente alla Milizia Territoriale, è chiamato a prestare servizio militare in tempo di guerra..." - concede la copertura gratuita, che fu limitata a £. 10.000.- in seguito alle ultime modificazioni apportate allo stesso articolo, ed approvato dall'on. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.

Tale concessione gratuita, non è ora in relazione con quanto fu deliberato dal nostro On. Consiglio di Amministrazione, nel senso di applicare un sovrappremio anche per coloro che appartengono alla Milizia Territoriale; per ragioni di coerenza si ritengono quindi di rifiutare tali cessioni.

4) Compagnia: "Adriatica".

Assicurato: Brega Ottore Emilio di anni 41

Capitale della Compagnia: £. 5.000.-

Quota parte Istituto: . . . 2.000.-

Categoria: Effetti Multipli durata 25 anni.

Parere del Consulente Medico: Per assicurazione precedente rifiuto:

dy

Conclusioni dell'ufficio III°. Questa polizza fa parte di quelle che portano una numerazione nuova assegnata dalla Rappresentanza di Milano, per le quali fu richiamata l'attenzione del Ministero di Agricoltura.

Indipendentemente da ciò l'Istituto accettò in cessione il 27 giugno 1913 una polizza della Compagnia "Danubio" per lire 10000 (quota parte Istituto £. 4000) di categoria Mezza con pagamento del capitale alla morte, ed al più tardi al 90° anno di età, che in



sequito fu revocata per mancata corresponsione
del premio scaduto il 10 aprile 1914. Successiva-
mente, cioè nell'agosto 1914, lo stesso assicurato
propose all'Istituto, a mezzo dell'Agenzia
di Cuneo, una assicurazione per £. 5000 di
categoria Vita Intera a premi vitalizi che si u-
tenne, per ragioni sanitarie, di trasformare in
vita intera a premi temporanei per anni
20. -

Tale modificazione non venne accettata dal
proponente e l'affare fu passato tra quelle
senza seguito.

La Compagnia Adriatica si sottopone
ora in cessione una polizza per £. 5000.-
di categoria effetti multipli durata 25 anni,
non accettata dall'Istituto, che per coerenza
si ritiene debbasi rifiutare.

8) Compagnia Adriatica.

Assicurato: Gatti Carlo di anni 29

Capitale della Compagnia: £. 7.000.-

Quota parte Istituto " 2.800.-

Categoria: Effetti Multipli durata 25 anni.

Parere del Consulente medico: Rifiuto precedente.

* Attendere la guarigione del catarro bronchiale.

in atto.

Conclusioni dell'ufficio III: Anche questa, è una delle polizze provvisorie emesse dalla Rappresentanza di Milano. Independentemente da ciò, l'assicurato ebbe a proporre all'Istituto nel Gennaio u.s. una assicurazione per L. 5.000.- di categoria Mista durata 25 anni; che si ritene di rinviare a guarigione del catarro bronchiale da cui era affetto. Dal l'incanto della polizza che ora ci sottopone in cessione l'Adriatica non risulterebbe l'affezione bronchiale di cui sopra.

dsj

Il rischio sarebbe quindi accettabile dal lato sanitario, qualora non si ritenga di rifiutarlo per emersi l'assicurato rivolto alla concorrenza.

Il Comitato delibera poi l'accettazione del seguente rischio:

Compagnia Generali.

Assicurato: Perriati Narrarino Celso di anni 26.

Capitale della Compagnia: L. 5.000.-

Quota parte Istituto: L. 2.000.-

Categoria: Forma speciale Mista premi decrescenti durata anni 25.

Parere del Consulente Medico: -



Conclusioni dell'ufficio VII - Dal lato sanitario il rischio sarebbe accettabile. È però da avvertire che la polizza include la garanzia immediata del rischio di guerra, per la quale la Compagnia ha richiesto un soprappremio del 4% del capitale.

(1)

4^a Compagnia Adriatica.

Assicurato: Baldelli Luigi di anni 50

Capitale della Compagnia: L. 5000

Quota parte Istituto: L. 2000

Categoria: Effetti Multipli durata 25 anni

Parere del Consulente Medico: Accettabile

Conclusioni dell'ufficio VII - È anche questa una polizza provvisoria emessa dalla Rappresentanza di Milano. Indipendentemente da ciò il rischio sarebbe accettabile dal lato sanitario. È da avvertire però che essa include la garanzia del rischio di guerra purché in vigore da sei mesi dalla chiamata alle armi (che si dovrebbe credere non avvenuta nel confronto dell'assicurato) ma coll'addizionale del 2 per mille del capitale.

Dopo di che, il Vice Presidente toglie la seduta

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

[Signature]